

Emergenza Covid-19 ◆ Update/40 ◆ 18.06.2020



⇒ In evidenza / Lavoro

◆ **D.L. N. 52 DEL 16.06.2020: cassa integrazione prorogata di quattro settimane e altre novità.**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16.06.2020, il Decreto Legge n. 52 del 16 Giugno 2020, contenente ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

◆ **INPS/Covid-19: emanata circolare di chiarimenti sulle nuove domande di Cassa Integrazione.**

L'INPS ha emanato il messaggio n.2489 del 17.06.2020, con il quale comunica che da oggi saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione.

⇒ In evidenza / Credito

◆ **LEGGE n. 40/2020 (ex DECRETO LIQUIDITA'): via libera della Commissione UE alle modifiche sui finanziamenti garantiti, che saranno applicate a partire dal 19 Giugno**

La Commissione Europea ha autorizzato le modifiche introdotte alle misure previste dal Decreto Liquidità nella conversione in legge (n. 40 del 5 giugno 2020) e **descritte nel nostro Update n. 39 del 17.06.2020.**



◆ **D.L. N. 52 DEL 16.06.2020: cassa integrazione prorogata di quattro settimane e altre novità.**



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020 il Decreto Legge n. 52 che prevede, in deroga alla normativa vigente, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

Dopo l'annuncio nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2020, l'atteso decreto legge (D.L. n. 52/2020) che introduce *“Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”*, è stato pubblicato.

Per quanto concerne le norme speciali in materia di **trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario**, il Decreto prevede che:

⇒ I datori di lavoro che abbiano **interamente fruito del periodo** precedentemente concesso fino alla **durata massima di quattordici settimane di cassa integrazione**, anche in deroga, o assegno ordinario, **possono usufruire di ulteriori quattro settimane** anche per periodi decorrenti **antecedentemente al 1° settembre 2020**.

Resta ferma la **durata massima di diciotto settimane**, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

⇒ Le domande possono essere **presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione** o di riduzione dell'attività lavorativa.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che **hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020**.

⇒ **Indipendentemente dal periodo di riferimento**, i datori di lavoro che abbiano **erroneamente presentato la domanda** per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o l'hanno presentata con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono **presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nell'istanza** da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

⇒ E' introdotta infine una **sanzione per i datori di lavoro** che ritardano l'invio all'INPS dei dati per il pagamento della cassa integrazione (mod. "SR41").

⇒ Da sottolineare che il **Decreto Rilancio** ha previsto una semplificazione che prevede anche per **la cassa in deroga l'accentramento delle domande all'Inps**, e non più alle singole Regioni che solitamente gestiscono questi fondi

A questo punto però **la nuova normativa ministeriale comporta un aggiustamento anche delle istruzioni INPS**, che sono state già pubblicate (*vedi articolo seguente*).


Il Decreto prevede, inoltre, la **modifica dei termini** per la presentazione della **domanda di Rem** e della modifica dei **termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare** e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo. Sono così prorogati:

1. **dal 15 luglio al 15 agosto 2020** i termini per la presentazione delle **istanze di regolarizzazione**, di cui all'art. 103 del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#).
2. **sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020** i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

Per approfondimenti rimandiamo alla lettura del testo, disponibile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/16/20G00078/sg>

◆ INPS/Covid-19: chiarimenti sulle nuove domande di Cassa Integrazione.



L'INPS ha emanato il [messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020](#), con il quale comunica che da oggi **18 giugno 2020 saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova**

domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura "Nuova gestione dell'istruttoria per domande CIGO". Inoltre, l'Istituto fornisce i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità.

◆ **LEGGE n. 40/2020 (ex DECRETO LIQUIDITA'): via libera della Commissione UE alle modifiche sui finanziamenti garantiti, che saranno applicate a partire dal 19 Giugno**



La Commissione Europea ha autorizzato le modifiche introdotte alle misure previste dal Decreto Liquidità nella conversione in legge (n. 40 del 5 giugno 2020) e **descritte nel nostro Update n. 39 del 17.06.2020.**

Saranno completamente **operative dal 19 Giugno le novità previste per il Fondo di garanzia** dalla legge di conversione del DL Liquidità (L. 40/2020), in quanto la Commissione Europea ha dato il via libera alle modifiche introdotte, in tempi brevissimi, come si era impegnata a fare.

Ricordiamo che le principali modifiche riguardano la garanzia concessa automaticamente con copertura al 100%:

- ✓ **l'importo massimo del finanziamento arriva a 30 mila euro** dai precedenti 25mila;
- ✓ **la durata massima raggiunge 10 anni**, rispetto ai 6 precedenti, fermo restando l'obbligo di non iniziare il rimborso prima di 24 mesi dall'erogazione;
- ✓ **la platea dei beneficiari è stata estesa** a broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- ✓ La legge di conversione ha introdotto anche **la copertura al 100% per le operazioni al di fuori del punto 3.2 Quadro temporaneo** che si può ottenere sommando garanzia del Fondo e garanzia concessa dal confidi su fondi propri.
- ✓ Ulteriori novità riguardano l'intervento su **operazioni rinegoziazione o consolidamento**: obbligo di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% dell'importo del debito in essere (in precedenza era del 10%) e di **riduzione del tasso di interesse applicato** sul finanziamento garantito.

	Per informazioni e chiarimenti contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it
Clausola di esclusione di responsabilità	<i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i>